

N. 185427 Rep.

N. 25056 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA
ASSOCIAZIONE

"GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) questo giorno 11 (undici) del mese di
giugno alle ore 21:00

In Verolanuova, presso la sede della associazione "GRUPPO VEROLESE
VOLONTARI DEL SOCCORSO" in Via Gramsci n. 4

Davanti a me, dott. MANUELA MONDELLO, Notaio in Verolanuova ed
iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Brescia, senza l'assistenza
dei testimoni per avervi il comparente rinunciato, con il mio consenso,

è presente il signor

COCCHETTI BRUNO, nato a Manerbio (BS) il 24 maggio 1987 residente a

Verolanuova (BS) Via Valfogliata n. 14,

Codice Fiscale CCC BRN 87E24 E884Q.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, agendo
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
associazione denominata

"GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO" con sede in

Verolanuova (BS) Via Einaudi n. 1

Codice Fiscale 02128970171

richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea
straordinaria dei soci della suddetta associazione, convocata per oggi, in
questo luogo con messaggio di posta elettronica inviato agli aventi diritto in

Regist. a

il 18 08 2019

N. 306 Vol. 15

con €

data 11 maggio 2019 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) - Approvazione nuovo statuto per adeguamento Riforma del Terzo Settore.

2) - Varie ed eventuali.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, dò atto dello svolgimento dell'assemblea come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il qui intervenuto signor Cocchetti Bruno, il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me Notaio per la redazione del verbale, constata e dichiara:

- che sono presenti, in proprio, gli associati che rappresentano più della metà del totale degli associati come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; presenti n. 52 (cinquantadue) associati;

- gli associati presenti sono superiori alla metà più uno del totale degli associati, come previsto dall'Art. 5 dello Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea;

- che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- COCCHETTI BRUNO, odierno comparente, quale Presidente;

- LORETTI SILVANA, nata a Manerbio (BS) il 3 settembre 1957 residente a Manerbio (BS) Via Pertini n. 4

Codice Fiscale LRT SVN 57P43 E884U

quale Vice Presidente;

- PICOZZI JESSICA, nata a Manerbio (BS) il 30 agosto 1986 residente a

Manerbio (BS) Via ...

Codice Fiscale PCZ JSC 86M70 E884M

quale Consigliere;

- OLINI GIORDANO, nato a Manerbio (BS) il 8 agosto 1989 residente a

Borgo San Giacomo (BS) Fraz. Motella, Via Grande n. 5

Codice Fiscale LNO GDN 89M08 E884D

quale Consigliere;

- GENNARI SERGIO nato a Verolanuova (BS) il 30 giugno 1965 residente

a Verolanuova (BS) Via Filadelfia n. 14

Codice Fiscale GNN SRG 65H30 L777R

quale Consigliere;

sono assenti giustificati gli altri due Consiglieri signore:

- ANDONI FRANCESCA, nata a Cremona (CR) il 26 settembre 1975

residente a Verolanuova (BS) Via Kennedy n. 1

Codice Fiscale NDN FNC 75P66 D150V;

- ZORZA ANITA nata a Manerbio (BS) il 11 marzo 1993 residente a

Verolanuova (BS) Via Prevostura n. 19

Codice Fiscale ZRZ NTA 93C51 E884I;

- che è presente il tesoriere nella persona del signor

AZZINI STEFANO nato a Manerbio (BS) il 13 marzo 1992 residente a

Verolanuova (BS) Via Martin Luter King n. 35,

Codice Fiscale ZZN SFN 92C13 E884G;

- che è presente il Segretario nella persona della signora

FATTORUSO ANNA nata a Gragnano (NA) il 22 novembre 1989 residente

a Verolanuova (BS) Via Castellaro n. 17/A,

Codice Fiscale FTT NNA 89S62 E131H;

- che gli intervenuti si dichiarano edotti degli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara, pertanto, l'odierna assemblea straordinaria regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto , per validamente discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e apre la seduta.

Il Presidente propone di approvare un nuovo testo di Statuto Sociale per adeguare le norme di funzionamento della associazione alla nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore (Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e del 3 agosto 2018 n. 105).

Il testo di tale nuovo Statuto Sociale è stato già esaminato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'ANPAS Lombardia.

Dopo esauriente discussione di quanto posto all'ordine del giorno, riconosciuta l'opportunità e la validità delle operazioni proposte , l'assemblea con il voto favorevole unanime degli associati presenti aventi diritto a voto, rappresentanti n. 52 (cinquantadue) associati sul totale di 98 (novantotto) degli associati, come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1) - Di approvare, sia articolo per articolo, che nel suo complesso, il nuovo testo di Statuto adeguato alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

2) - Di dare mandato al Presidente signor Cocchetti Bruno per accettare ed introdurre nella assunta deliberazione tutte quelle modificazioni, soppressioni o aggiunte che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente scioglie la riunione alle ore 22:10

Il Presidente a norma dell'art. 82 comma 3 e comma 5 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 11 "Codice del Terzo Settore" chiede per il

presente verbale l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo.

Richiesta io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, unitamente agli

allegati, al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle

ore 22:15

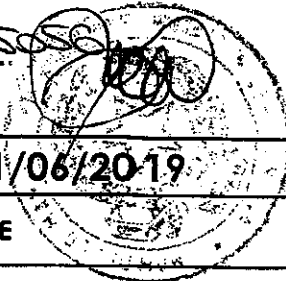
Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me su due fogli di

cui occupa cinque intere facciate e quanto di questa.

In originale firmato:

Cocchetti Bruno

Manuela Mondello



ELENCO VOLONTARI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11/06/2019

ELENCO VOLONTARI	P	A	AG	NOTE
ADAMI GIUSEPPE	X			
AGAZZI MAURIZIO				
ALGHISI CLAUDIA				
ALGHISI NICHOLAS				
AMBROSINI STEFANO	X			
AMIGHETTI GIOVANNA CINZIA	X			
ANDONI ALESSANDRO	X			
ANDONI FRANCESCA				
ANDRICO GIUSEPPE	X			
ANELLI ANDREA CHIARA				
ARCHETTI VITO				
AZZINI STEFANO	X			
BARBENO ILARIO				
BARONCHELLI GABRIELE				
BASSINI DOMENICO				
BATTAGLIOLA MARZIA				
BERTOLINI PIERANGELO	X			
BERTUZZI LORETTA	X			
BONFIGLIO GIANBATTISTA	X			
CAMPAGNONI DOMENICO	X			

Handwritten signatures



	ELENCO VOLONTARI	P	A	AG	NOTE	
21	CARLOTTI SARA					GEI
22	CAVACIOCCHI STEFANO					GER
23	CAVEDO ENRICA	X				GHI
24	CERVATI MAURO	X				GIRI
25	CHERUBINI GIANLUCA	X				GOB
26	CHINNICI CHIARA					IZZO
27	CHIUCCHIOLO VALENTINA					LABIN
28	CIROLI ANNA					LEDIZ
29	COCCHETTI BRUNO	X				LO' C.
30	CREMASCHI ARMIDO	X				LORET
31	DAMBRA IGNAZIO					MANF
32	DELPEDRO GIROLAMO	X				MANF
33	FATTORUSO ANNA	X				MAREI
34	FERRARI MARIAGRAZIA					MARZ
35	FERRARI SERGIO	X				MARZ
36	FREDI FIORENZA					MATTU
37	GAIAZZI LUCA	X				MERLIN
38	GANDINI PAOLA	X				MIGLIC
39	GARLETTI ALESSANDRO					MIGLIC
40	GAVAZZOLI MASSIMO					MOLIN
41	GENNARI DONATELLA	X				MOMBI
42	GENNARI SERGIO	X				MONTA
						MONTE

ELENCO VOLONTARI	P	A	AG	NOTE
GEROLDI FRANCESCA	X			
GEROLDI SERAFINA	X			
GHISLERI RENATO				
GIRELLI VALERIA	X			
GOBETTI VALENTINA				
IZZO GAETANO	X			
LABINELLI ILARIA	X			
LEDIZZI MARCO				
LO' CARLO ALESSANDRO				
LORETTI SILVANA	X			
MANFREDINI ENRICA				
MANFREDINI LIBERO	X			
MARENDA MARCO				
MARZONI ALDO	X			
MARZONI DOMENICA				
MATTU ANDREA				
MERLINI SILVIA				
MIGLIORATI MICHELE	X			
MIGLIORATI SANTINO				
MOLINA CLAUDIO				
MOMBELLI SARA				
MONTANI GIOVANNI	X			
MONTEVERDI ROBERTO	X			

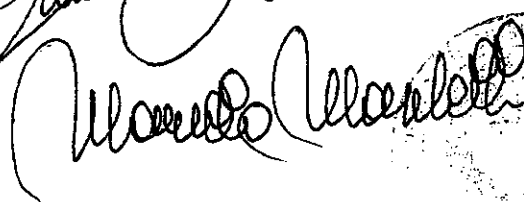
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	ELENCO VOLONTARI	P	A	AG	NOTE
66	NDIAYE SOKHNA NOGAYE				
67	NOVALI GIORGIO GIACOMO	X			
68	OIZIDI ABDELHADI				
69	OLINI GIORDANO	X			
70	ORSINI MARTA	X			
71	PERICO ALESSANDRO				
72	PICOZZI JESSICA	X			
73	PIUBENI FRANCESCA	X			
74	POMA FRANCO	X			
75	POMATI MARIA ANGELA	X			
76	PONZIO ANDREA				
77	PUGLIESE MARIO	X			
78	REBOANI ANDREA				
79	ROSSI ALDO				
80	ROSSINI ANNA	X			
81	ROSSINI GIOVANNA	X			
82	RUBES CLAUDIO	X			
83	SCAGLIA GIANLUIGI				
84	SECCARDELLI LUIGI				
85	SMALZI DOMENICA	X			
86	STABILE LORENZO	X			

ELENCO VOLONTARI	P	A	AG	NOTE
7 TAGLIETTI IVANO	X			
8 TIRELLI SILVIA				
9 TIZIANO ANNAMARIA	X			
10 TORRESANI CHIARA	X			
11 TOSONI ERIKA				
12 VENTURINI PALMA	X			
13 VENTURINI ROBERTO CARLO				
14 ZANOLINI ALBERTO	X			
15 ZANOLINI ANGELO				
16 ZAVAGLIO MAURO				
17 ZORZA ANITA				
18 ZORZA IRENE				
19 ANNI FEDERICO	X			


Allegato "B" al n.ro 185427 / 25056 di Rep.

STATUTO

"GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "GVVS ODV") con sede nel comune di VEROLANUOVA, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

L'emblema dell'Associazione è costituito da un cerchio a sfondo bianco con doppia riga di contorno di colore rosso, all'interno del quale sono poste la scritta di colore blu "GRUPPO VEROLESE VOLONTARI DEL SOCCORSO", una CROCE dal doppio profilo blu verso il basso ed un semicerchio verde con all'interno le scritte "VEROLANUOVA" "VEROLAVECCHIA" "G.V.V.S" in colore bianco.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare

nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 – Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/17;

b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5
D.Lgs., 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazio-
ni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs., 117/17;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 , n . 225 ,
e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma
dell'art. 5 D.Lgs., 117/17;

e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di
cui alla lettera t) del 1° comma dell'art. 5 D.Lgs., 117/17;

4bis – Azioni conseguenti

In particolare l'associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in colla-
borazione con le strutture pubbliche;
- f. donazione di sangue e organi;
- g. iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione,
nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e
per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei

suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4ter – Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di pre-

stazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non ap-

positamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci.

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- c) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decadenza: perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
- b) per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio

che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente

Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

c) per recesso: perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

d) per decesso.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), il socio può ricorrere all'Assemblea, entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. I provvedimenti di cui alle lettere a) e b), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3,

dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 ter dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. da contributi di privati;
- b. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- c. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- d. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- e. da rendite patrimoniali e finanziarie

f. da attività di raccolta fondi

g. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione

h. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione

i. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande

j. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione

k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;

l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 ter.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle mo-

dificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Lo stesso socio può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe (se il numero di soci è inferiore a 500) o di cinque deleghe (se il numero di soci è superiore a 500).

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j. delibera sulla esclusione degli associati.
- k. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio;
- l. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d. sulla devoluzione del patrimonio per indicazioni da fornire a ANPAS sui soggetti ai quali devolvere il patrimonio a norma del successivo Art. 36.

Art. 24 – Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 (nove) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito non riabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Il consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario sono determinate nel Regolamento genera-

le dell'Associazione.

Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

E' possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art.21;

b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente

Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio

g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;

i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

l. individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4 ter del presente statuto.

m. individua nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè ad esse secondarie e strumentali.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio, può costituire, tra i suoi componenti, qualora lo ritenga necessario, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il consiglio.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

La decadenza del consiglio comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 30 – Organo di controllo

L'assemblea nomina un Organo di Controllo qualora si superino due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

- Attivo dello stato patrimoniale di € 110.000
- Ricavi, rendite, proventi ed entrate di € 220.000
- Dipendenti occupati in media nell'esercizio di 5 (cinque) unità

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea i componenti eleggono, al loro interno, il presidente e stabiliscono le regole di funzionamento dell'organo stesso.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statu-

to e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti. L'assemblea nomina un revisore legale qualora si superino due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

- Attivo dello stato patrimoniale di € 1.100.000
- Ricavi, rendite, proventi ed entrate di € 2.220.000
- Dipendenti occupati in media nell'esercizio di 12 (dodici) unità

La nomina cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. Se l'organo di controllo esercita anche la funzione

di revisione legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti (art. 30, comma 6, CTS)

Art. 33 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

TITOLO V – Norme finali

Art. 34 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 35 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore

sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 36– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

In originale firmato:

Cocchetti Bruno

Manuela Mondello